

STATUTO

Unione dei comuni “TERRE DI PIANURA”

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO – BARICELLA – GRANAROLO DELL'EMILIA – MINERBIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio
- Art.2 - Finalità dell'Unione
- Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art.4 - Durata dell'Unione
- Art.5 - Adesione di altri comuni, recesso e scioglimento dell'Unione
- Art.6 - Funzioni dell'Unione
- Art.7 - Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

- Capo I - Organi dell'Unione
- Art. 8 - Organi

- Capo II – Il Consiglio
- Art.9 - Composizione ed organizzazione interna
- Art.10 - Competenze
- Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- Capo III - Il Presidente, la Giunta, la Conferenza consultiva dei capi gruppo
- Art. 13 – Il Presidente
- Art. 14 - Il Vicepresidente
- Art. 15 - La giunta
- Art. 16 - Sostituzione dei componenti della Giunta
- Art. 17 – Conferenza consultiva dei capi gruppo
- Art.18 - Normativa applicabile

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.19 - Principi generali
- Art.20 - Principi in materia di gestione del personale
- Art.21 – Segretario e Direttore
- Art.22 - Principi di collaborazione
- Art.23 - Principi della partecipazione
- Art.24 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

- Art.25 - Finanze dell'Unione
- Art.26 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.27 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art.28- Revisione economica e finanziaria
- Art.29 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Capo I - Norme transitorie
- Art.30 - Atti regolamentari

- Capo II – Norme finali
- Art.31 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.32 - Proposte di modifica dello Statuto
- Art.33 - Norma finanziaria
- Art.34 - Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Budrio, Baricella Granarolo dell'Emilia, Minerbio, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata **Unione Terre di Pianura**.
2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti
3. La sede dell'Unione è situata a Granarolo dell'Emilia, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni l'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato e ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, l'integrazione e quindi il potenziamento delle strutture.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
5. L'Unione costituisce, ai sensi della legislazione statale e regionale, ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
7. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali oltre a quelli trasferiti con il presente Statuto

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'Unione dei Comuni di Terre di Pianura in seguito chiamata "Unione"- è costituita volontariamente, a partire dal 28 gennaio 2010.
2. L'unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 6.
3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e alla estensione della loro fruibilità, alla tempestività e semplificazione degli interventi di propria

competenza e al contenimento dei costi.

4. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza la propria struttura secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 Adesione di altri Comuni, recesso, scioglimento dell'Unione

1. I Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale Terre di Pianura che non hanno deliberato l'adesione all'Unione potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali adottate con le maggioranze prescritte dal TUEL.

L'adesione dei suddetti comuni non è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvato dai Consigli dei Comuni già aderenti e si perfeziona con la deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento e di contestuale modifica dello Statuto.

L'adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi.

2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.

3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identiche deliberazioni consiliari adottate da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Tali deliberazioni disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente ove possibile con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell'attività dell'Unione.

5. Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, gli organi dell'Unione provvedono alle modifiche degli atti normativi e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Il comune recedente si farà, altresì, carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accessi dall'Unione.

7. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso.

8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito

con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art. 6

Modalità di conferimento di Funzioni dell'Unione e obbligo di astensione

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.

2. E' attribuito all'Unione, in via di primo conferimento da parte di tutti i comuni, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione di servizi ricompresi nell'ambito delle seguenti aree di amministrazione generale:

- Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti.
- Gestione unificata servizi informativi.
- Gestione delle entrate tributarie, tariffarie e servizi fiscali.
- Gestione del territorio.

Possono essere conferite in fasi successive, da parte di due o più comuni, le funzioni riconducibili alle seguenti aree:

- Gestione del personale.
- Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione.
- Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario.
- Funzioni servizi scolastici.
- Funzioni attinenti allo sviluppo economico.
- Funzioni culturali e ricreative.
- Funzioni di polizia municipale e di protezione civile.
- Viabilità e Circolazione
- Servizi istituzionali

3. Il conferimento di funzioni e servizi all'Unione di cui al comma 2 si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nella quale si prevede:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione,
- e) le modalità di revoca.

4. Il conferimento dei servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro dell'Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

5. Qualora un provvedimento riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che rivestono comunque valenza di interesse generale. In caso di contestazione sulla portata della deliberazione decide il Presidente.

6. I rappresentanti dei comuni non interessati non concorrono alla determinazione del numero legale degli organi.

Art. 7

Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione da parte di due o più Comuni aderenti, è

- deliberato dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta, mediante approvazione di una convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 6 comma 3, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
2. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli dei comuni interessati a maggioranza assoluta entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.
3. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. I patti e le condizioni per l'esercizio di funzioni e servizi, da parte dell'Unione, a favore di comuni esterni non facenti parte dell'Unione, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, sono stabiliti nell'atto convenzionale.
4. Allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.
5. Il conferimento di funzioni, da parte di enti aderenti all'Unione o di enti esterni in rapporto convenzionale, ai sensi della Legge Regionale 21/2012 non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 8 Organi

1. Gli organi di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente, la Giunta e la Conferenza Consultiva dei capigruppo.
2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario Generale, il Direttore e tutti i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione
3. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.
4. I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione. Agli stessi spetta il rimborso delle spese, eventualmente, sostenute per l'esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da tre consiglieri comunali per ciascun Comune.
2. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i Sindaci il Presidente del Consiglio dell'Unione.
3. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. La nomina deve essere effettuata entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio

comunale.

5. Il Consiglio dell'Unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.

6. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 10 **Competenze**

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 11 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12 **Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere

dell'Unione appena divenute efficaci.

Capo III

Il Presidente, la Giunta, la Conferenza Consultiva dei capi gruppo

Art. 13

Il Presidente

1. La Giunta nomina al proprio interno il Presidente dell'Unione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente dura in carica 2 anni e 6 mesi ed è rieleggibile.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino alla sua sostituzione come disciplinata al comma 3.
3. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Il presidente affida l'incarico di Vice-Presidente ad uno dei Sindaci facenti parte della giunta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del vice-presidente le funzioni sono esercitate dal componente più giovane di età.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta dell'Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, della/del Presidente, della/del segretario, della/del Direttore o delle/ dei funzionari.
5. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
6. La giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 16

Sostituzione dei componenti della giunta

In caso di assenza o impedimento di un Sindaco a partecipare alle riunioni di giunta questi può essere sostituito dal vice-sindaco.

Art. 17

Conferenza Consultiva dei capi gruppo

Il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione disciplina il funzionamento della conferenza consultiva dei capi gruppo. La conferenza è un organo consultivo costituito di diritto da tutti i capi gruppo presenti nei consigli dei comuni associati.

La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed ha funzione consultiva e di supporto, agli organi dell'unione, sugli indirizzi programmatici e su tematiche di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'unione. In caso di assenza o impedimento di un componente della conferenza potrà essere delegato un consigliere appartenente allo stesso gruppo.

Art. 18

Normativa applicabile

1. Ove compatibili e non diversamente stabilito, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti.

3. L'Unione adotta ogni utile strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nei programmi e progetti.

Art. 20

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.

5. In caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di servizi o funzioni affidate dai Comuni all'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente garantendo la continuità del rapporto di lavoro. L'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Art. 21

Segretario e Direttore

1. L'Unione ha un Segretario ed un Direttore, scelto dalla giunta e nominato dal Presidente, di norma, tra i Segretari e Direttori dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario ed il Direttore verranno nominati dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata non superiore a quella della giunta.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà tutti gli aspetti relativi alle funzioni.

Art. 22

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, di uffici, mezzi e personale comunali, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. L'Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.

Art. 23

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 24

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali e strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva. Spettano all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione provvede alle richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 26 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 27 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art. 28 Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 29 Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito, mediante estensione dell'affidamento in corso, dall'istituto cassiere del comune di Granarolo dell'Emilia.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Art. 30 Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applicherà provvisoriamente i regolamenti del Comune di Budrio. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Granarolo dell'Emilia

Capo II Norme finali

Art. 31 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 32 Modifiche dello statuto

Le modifiche del presente statuto sono deliberate esclusivamente dal consiglio dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dal testo unico per le modifiche statutarie.

Art. 33 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto.

Art. 34 Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2. Le modifiche al presente statuto oltre ad essere inviate al Ministero dell'interno sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Unione, sul B.U.R. ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.